

Capitolo 2.

La gestione e la destinazione degli immobili e dei beni mobili registrati

2.1 – Introduzione

Come visto nel paragrafo §1.2, la materia dei sequestri e delle confische è in continuo divenire e le relative norme si sono, a volte, sovrapposte in modo non sempre omogeneo e prive di un razionale disegno riformatore.

Invero, se da un lato la gestione dei beni è fatta *per conto di chi spetta* e finalizzata alla redditività, salvaguardando la prosecuzione dell'impresa e la destinazione dei beni definitivamente confiscati, deve perseguire un riutilizzo a fini istituzionali o sociali, dall'altro la destinazione, anziché essere velocizzata è, in realtà, sospesa sino al termine dell'accertamento dei diritti dei terzi.

Inoltre, i beni assegnati spesso non sono effettivamente utilizzati, o perché materialmente non consegnati o per problematiche rilevate nella fase giudiziaria (errori su indicazioni catastali e/o travisa trascrizione dei decreti di confisca, immobili occupati a vario titolo, coesistenza di sequestro penale, possesso per quote indivise del bene).

Ma vi è di più: dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo e, ove le somme non siano sufficienti a soddisfarli, procede alla liquidazione dei beni mobili e immobili, delle aziende o rami di azienda (articolo 60 del codice antimafia) atteso che i crediti per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni (articolo 53 del codice antimafia). Tale meccanismo, con tutta evidenza, sembra favorire la liquidazione o la vendita delle società e degli immobili, incidendo sulla fase amministrativa della destinazione potendo, in ultima analisi, rimanere pochi beni da assegnare.

Inoltre, la complessità della procedura, lo svolgimento dell'udienza di verifica dei crediti (da effettuare dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado e di secondo grado con inutile duplicazione dell'attività), i termini previsti, la possibilità di domande tardive ai sensi dell'articolo 58 del codice antimafia, sono tutti fattori che possono risultare incompatibili con i compiti e i tempi d'intervento dell'Agenzia.

Al riguardo può essere opportuno un richiamo, seppur sintetico, alla normativa vigente in tema di gestione e di destinazione dei beni, atteso che le criticità, rappresentate dagli attori dell'amministrazione giudiziaria, saranno oggetto di separata trattazione (vedi *infra* Capitolo 12.).

2.2 – La gestione dei beni

La gestione (artt. 35 e ss. del codice antimafia) e l'amministrazione dei beni sono sempre stati un argomento problematico: i beni vanno individuati

ed appresi; va garantita la gestione secondo criteri di efficienza ed economicità, salvaguardando la prosecuzione dell'impresa; vanno, altresì, tutelati i diritti dei terzi ed evitato che le scelte di gestione possano pregiudicare i diritti del proposto o di altri soggetti passivi, essendo possibile una revoca del provvedimento cautelare.

Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro il tribunale – sezione misure di prevenzione – nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario, scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari in base a criteri di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi tra gli amministratori. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione dell'Albo dedicata agli esperti in gestione aziendale. Può altresì essere nominato amministratore giudiziario personale dipendente dell'Agenzia nazionale. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscano pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo, indicati da Invitalia S.p.A. tra i suoi dipendenti (articolo 41-*bis*).⁽⁴⁸⁾

L'articolo 35, commi 4 e 4-*bis*, del codice antimafia⁽⁴⁹⁾ sancisce una serie di incompatibilità, prevedendo che non possano essere nominati amministratori o coadiutori il proposto, il coniuge, i parenti e gli affini nonché le persone condannate o rinviate a giudizio per gravi reati o soggetti che abbiano svolto attività lavorativa o professionale nei confronti del proposto; si prevede altresì l'incompatibilità del coniuge, dei parenti fino al quarto grado, degli affini entro il secondo grado, dei conviventi, dei commensali abituali, dei creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, non ancora emanato, sono individuati i criteri di nomina degli amministratori giudiziari

⁽⁴⁸⁾ Relazione dell'8 luglio 2020 dell'amministratore delegato di Invitalia S.p.A. « sulle iniziative, attività e progettualità di Invitalia con riferimento a quanto previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 7, del codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) ».

⁽⁴⁹⁾ Si riportano di seguito i commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 35 del codice antimafia:

« 4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuvazione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-*bis* del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

4-*bis*. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali ».

che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, e i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio determinino il divieto di cumulo.

Tale limite numerico, come si vedrà, è stato unanimemente contestato da tutti i soggetti interpellati nell'ambito dell'inchiesta svolta dal Comitato.

Il giudice delegato, che rimane tale – dopo la riforma del 2017 – sino alla « doppia conforme », coordina, controlla e verifica l'attività dell'amministratore giudiziario il quale, nei casi più complessi, potrà essere autorizzato a farsi coadiuvare da tecnici o altri soggetti qualificati, o ad organizzare un proprio ufficio di coadiuvazione.

È evidente che le scelte di gestione adottate dal giudice delegato e dall'amministratore giudiziario nella fase iniziale (anche con l'ausilio dell'Agenzia) incidano e possano segnare l'utilizzo e la futura destinazione del bene. In questo senso i rapporti tra giudice delegato e amministratore giudiziario sono caratterizzati da un costante confronto per individuare le soluzioni di gestione ritenute ottimali.

Si pensi, ad esempio, alle scelte gestionali sui diritti anche dei terzi o a tutela del proposto nell'ottica, come sopra accennato, di una gestione « per conto di chi spetta » (pagamento dei crediti prededucibili, esecuzione di preliminari di compravendita, pagamento di condoni edilizi, contratti di affitto di azienda, adempimenti fiscali ed obblighi tributari, contratti di locazione stipulati in deroga alla disciplina vigente o sottoposti alla clausola risolutiva espressa della definitività della procedura, assegnazione provvisoria dei beni o delle aziende sequestrate, vendita dei beni mobili registrati).

Di fondamentale importanza è, quindi, la relazione particolareggiata dell'amministratore giudiziario (articolo 36 del codice antimafia), da presentare entro 30 giorni dalla nomina, che contiene l'indicazione dello stato, della consistenza, del valore dei beni e delle aziende, del presumibile valore di mercato dei beni (che potrebbe assumere rilievo anche ai fini del giudizio di sproporzione che dovrà essere posto a base dell'eventuale decreto di confisca), degli eventuali diritti dei terzi, delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, indicando altresì l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro ed eventuali difformità tra quanto appreso e quanto oggetto della misura.

La riforma del 2017, come visto, ha introdotto una diversa prospettiva gestionale, con una disciplina differenziata della relazione richiesta all'amministratore giudiziario che si immetta nel possesso di aziende, nella gestione del credito, modificando l'articolo 41 del codice antimafia. Data la complessità dell'analisi e delle valutazioni da effettuare è stato mantenuto il termine massimo di sei mesi⁽⁵⁰⁾ per indicare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato estimativo delle attività ed una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività, tenuto conto di una serie di elementi dettagliatamente

⁽⁵⁰⁾ Articolo 41: Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette all'Agenzia.

indicati nella norma. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma, un vero e proprio piano industriale, contenente le modalità e i tempi di attuazione della proposta e corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo ⁽⁵¹⁾.

Trattandosi di aziende è, tuttavia, previsto che, entro 30 giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore deve depositare una prima analisi e proposta sulla base del quale il giudice delegato autorizza, in via provvisoria e con riserva di rivalutazione dopo il deposito della relazione semestrale, a proseguire l'attività ovvero a sospenderla. Ciò all'evidente fine di non interrompere l'attività di impresa.

Innovativa è la disposizione contenuta nell'articolo 41, comma 1-ter, che prevede che l'amministratore debba predisporre nella relazione un elenco separato dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni, specificando i crediti che originano da un rapporto giuridico pendente, i creditori collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività ed i creditori i cui diritti siano inerenti a rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa.

« Per le prime due tipologie, fatte salve anche le valutazioni di opportunità da parte del tribunale, la prosecuzione dei rapporti e l'adempimento dei debiti pregressi possono essere autorizzati senza aspettare la verifica di buona fede del credito in base alla complessa procedura prevista dagli articoli 52 e seguenti che rimane riservata ai crediti afferenti rapporti di incerta origine, esauriti o non essenziali all'azienda. Si evita così la "fuga dei fornitori" che, nella prospettiva della defatigante attesa della procedura di ammissione al passivo, sono spesso scoraggiati dal proseguire i rapporti commerciali con l'amministrazione giudiziaria. Si fornisce altresì uno strumento di verifica "allo stato degli atti" da parte del tribunale con l'ausilio dell'amministratore per gestire insieme all'azienda anche la sua esposizione debitoria, destinata altrimenti a rimanere un fardello che graverà sulle sorti della destinazione dei beni. In questa prospettiva viene anche ridefinita la disciplina dei rapporti pendenti e viene introdotta la possibilità di autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare il debito o ad attivare procedure di concordato alternative alla messa in liquidazione dell'azienda. Tutte queste valutazioni dovranno essere incanalate nei binari di ciascuna gestione separata come emergente dai criteri di contabilità separata fissati dall'articolo 37 c. 5. E tali binari delimiteranno anche attività separate di verifica dei crediti di buona fede ai sensi degli articoli 52 e seguenti » ⁽⁵²⁾.

Il tribunale esamina la relazione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., con la partecipazione del pubblico ministero, dei

⁽⁵¹⁾ Sono emerse sul punto interpretazioni giurisprudenziali diverse in ordine alla obbligatorietà o meno della attestazione e se il costo del professionista debba gravare sulla società o posto a carico dell'erario (vedi Capitolo 3).

⁽⁵²⁾ XVII legislatura, Doc. XXIII n. 5, pag. 10, cit.

difensori delle parti, dell'ANBSC e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

È evidente che il programma e le direttive impartite determineranno l'attività gestionale, così vincolando l'ANBSC che, ove si giunga alla confisca di secondo grado, troverà un binario già tracciato, avendo avuto, per di più, la possibilità di interloquire in udienza.

Qualora manchino concrete possibilità di ripresa o di prosecuzione dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa.

2.3 – La destinazione

La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale. Il provvedimento deve essere adottato entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della definitività della confisca, prorogabile di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

L'articolo 48, come modificato dalla legge n. 161 del 2017 e dal « decreto sicurezza » (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) disciplina in modo analitico la destinazione dei beni definitivamente contestati, individuando quattro categorie:

a) le **somme di denaro** confiscate o ricavate dalla vendita dei beni mobili o dal recupero dei crediti personali (ad esclusione delle somme e dei proventi dei beni aziendali confiscati) sono versate al Fondo unico giustizia (vedi *infra* §. 2.5);

b) i **beni immobili** possono essere:

– mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico o di protezione civile istituzionali o, mantenuti al patrimonio dello Stato, utilizzati dall'Agenzia nazionale per finalità economiche;

– trasferiti per finalità istituzionali o sociali, ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito o al patrimonio della provincia, della città metropolitana o della regione; gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene ovvero, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito, ad enti, alle associazioni indicate nella norma, a cooperative sociali, a comunità terapeutiche, ad associazioni di protezione ambientale, ad operatori dell'agricoltura sociale. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro ma i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali; nell'ambito delle finalità

istituzionali gli immobili possono essere, altresì, utilizzati dagli enti locali per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale;

– essere assegnati gratuitamente direttamente dall'ANBSC, agli enti e alle associazioni previste dalla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 48 del codice antimafia, ove risulti evidente la loro destinazione sociale;

– trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile del comune o della regione ove l'immobile è sito se confiscati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, qualora vengano richiesti dall'ente locale o dalla regione per la loro destinazione a centri di cura o recupero per tossicodipendenti o a centri e case di lavoro per i riabilitati;

– ove non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse possono essere destinati alla vendita con provvedimento dell'Agenzia nazionale al miglior offerente (anche ad un soggetto privato), prevedendo una serie di preclusioni e controlli per evitare che, anche tramite interposta persona, i beni immobili ritornino alla criminalità o vengano acquistati con proventi di natura illecita. I commi 5, 10 e 10-*bis* dell'articolo 48 sono stati inseriti dal « decreto sicurezza », più volte citato ⁽⁵³⁾;

c) i **beni aziendali** mantenuti al patrimonio dello Stato sono destinati:

– all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;

– alla vendita a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, con le modalità indicate, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

– alla liquidazione, se più corrispondente all'interesse pubblico o se la liquidazione sia finalizzata al risarcimento delle vittime di reati di tipo mafioso;

d) i **beni aziendali, limitatamente agli immobili facenti capo a società immobiliari**, possono essere trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune o della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività di impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa;

e) le **aziende** sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dall'articolo 48, comma 3, lettera *c*), qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali affluiscono, al netto delle spese sostenute, al F.U.G.;

⁽⁵³⁾ Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.

f) i **beni mobili, anche iscritti in pubblici registri**, possono essere utilizzati dall'Agenzia nazionale per attività istituzionali o destinati ad altri organi dello Stato, ad enti territoriali, ad associazioni di volontariato o al Corpo dei vigili del fuoco; se non destinati possono essere venduti, con divieto di ulteriore cessione per un anno, o distrutti;

g) per i **beni immobili già facenti parte del patrimonio aziendale** di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o tali da assicurare il controllo della società, l'ANBSC può dichiarare la natura aziendale di tali immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle trascrizioni al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla società.

I trasferimenti e le cessioni previsti dall'articolo 48, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. La norma prevede che, quando risulti che i beni confiscati dopo la destinazione o assegnazione sono rientrati nella disponibilità del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, può essere disposta la revoca dell'assegnazione o della destinazione.

La norma regola in modo analitico e minuzioso le forme e le modalità della destinazione dei beni e delle somme definitivamente confiscate. Oltre a quanto sopra detto, va ricordata la possibilità per gli enti territoriali di richiedere gli immobili confiscati per disporre di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale, così attuando ulteriormente la finalità istituzionale o sociale della destinazione.

Il comma 15-*quater* dell'articolo 48, quale norma di chiusura, prevede che i beni immobili destinati alla vendita rimasti invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, siano mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'ANBSC. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.

2.4 – La vendita dei beni al miglior offerente

La modifica del comma 5 dell'articolo 48 apportata dal « decreto sicurezza », introducendo la vendita al migliore offerente, quindi anche ad un soggetto privato, ha suscitato perplessità e dubbi in dottrina e nei giuristi.

Va tuttavia sottolineato che, anche prima del « decreto sicurezza », nel codice antimafia era prevista, quale ipotesi residuale, la possibilità da parte dell'Agenzia di vendere i beni immobili non destinabili.

La destinazione, a fini istituzionali o sociali dei beni definitivamente confiscati, voluta, come detto, fortemente dall'associazione Libera, rimane prioritaria atteso che, solo se i beni immobili non sono in alcun modo destinabili, possono essere venduti, con tutte le precauzioni e le garanzie disciplinate dal comma 5 dell'articolo 48, per evitare che rientrino nella disponibilità della criminalità organizzata. Per tali immobili viene, inoltre, estesa la prelazione all'acquisto agli enti territoriali (comma 6 come modificato).

La vendita dei beni immobili appare, quindi, ipotesi del tutto residuale e relativa a pochissimi beni, potendosi pensare ad immobili in pessime

condizioni o con criticità urbanistiche o a fondi rustici di scarso pregio o poco utilizzabili. Si prevede:

– che l'ANBSC emetta provvedimento di vendita dei beni di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento in base alle norme del codice civile o, se superiori a 400.000 euro, con le procedure previste dalle norme di contabilità di Stato;

– ai fini di semplificare la procedura, che l'avviso di vendita debba essere pubblicato sui siti *web* istituzionali dell'ANBSC e dell'Agenzia del demanio (e non anche della Prefettura) con l'avvertenza che, se l'immobile si trova nelle condizioni per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la domanda entro 120 giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita (onere ricadente prima sull'ANBSC e da effettuare prima della vendita);

– è previsto, come già accennato, l'ampliamento dei possibili acquirenti, contemplando la vendita al miglior offerente anche ad un soggetto privato, prevedendo una serie di preclusioni (esclusione del proposto, di chi risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-*bis*.1 c.p., nonché dei relativi coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado e persone con essi conviventi) e controlli per evitare che, anche tramite interposta persona, i beni immobili ritornino alla criminalità o vengano acquistati con proventi di natura illecita; a tal fine è previsto il rilascio dell'informazione antimafia da acquisire a cura dell'ANBSC nei confronti dell'acquirente e dei soggetti ad esso riconducibili;

– la vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata nella relazione dall'amministratore giudiziario (o da altri atti giudiziari, salvo che l'ANBSC ritenga necessaria una nuova stima del bene); ove entro 90 giorni non vi siano proposte di acquisto, il prezzo minimo non potrà essere inferiore all'80 per cento della stima; sembrerebbe, quindi, desumersi che l'ANBSC possa non aggiudicare il bene qualora l'offerta pervenuta risulti inferiore al prezzo stabilito nell'avviso di vendita;

– è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ad una platea più ampia di soggetti: oltre agli enti territoriali, agli altri enti pubblici aventi tra le finalità istituzionali quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico, il diritto di prelazione è riconosciuto alle fondazioni bancarie, alle cooperative edilizie costituite dalle forze di polizia e delle forze armate (che prima avevano un diritto di opzione prioritaria);

– il divieto di alienazione per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita;

– i proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati confluiscono al F.U.G. per essere riassegnati per il 40 per cento al Ministero dell'interno; il 40 per cento al Ministero della giustizia; il 20 per cento all'ANBSC per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali; il nuovo comma

10-bis prevede che il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita confluisca in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c), cioè i beni immobili trasferiti agli enti territoriali e da questi assegnati in concessione, a titolo gratuito, a comunità, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, comunità terapeutiche e altre cooperative a mutualità prevalente e senza scopo di lucro.

La Commissione segnala come sia inverosimile che un ente territoriale, che può avere la destinazione a titolo gratuito, impegni risorse finanziarie nell'acquisto, mentre rimane concreto il rischio della vendita a prestanomi dei soggetti cui il bene sia stato sequestrato, non apparendo sufficiente la certificazione antimafia, atteso che sarebbe stato preferibile prevedere più pregnanti indagini patrimoniali sui potenziali acquirenti, anche al fine di verificare la liceità della provvista utilizzata per l'acquisto.

Peraltro, va sottolineato che, come visto per le precedenti leggi che nel tempo hanno disciplinato la materia, ogni provvedimento presenta luci ed ombre e che sarà sempre possibile, sulla base dell'applicazione concreta delle norme e dei risultati conseguiti, modificare o correggere le disposizioni legislative al fine di conseguire l'obiettivo prioritario di sottrarre alla criminalità organizzata i patrimoni illeciti e di destinare i beni a fini sociali per riaffermare la presenza dello Stato su tutto il territorio nazionale, essendo ormai un problema nazionale l'infiltrazione mafiosa in tutte le regioni, come dimostrato dai procedimenti penali e di prevenzione (in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto) e tenuto conto che, ancora oggi, mentre un *mafioso* mette in preventivo la detenzione, non tollera l'ablazione dei beni e/o delle aziende, ritenuti segni concreti di controllo del territorio ed acquisizione di consenso sociale tramite la « concessione » di posti di lavoro.

Va altresì precisato, per completezza, che il direttore *pro tempore* dell'ANBSC prefetto Frattasi ha dichiarato che, finora, nessun bene immobile confiscato è stato venduto a privati ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del codice antimafia e che, per soddisfare i diritti dei creditori di cui è stata verificata la buona fede ed ammessi al passivo, sono stati « accantonati » circa 400 immobili ⁽⁵⁴⁾.

Anche il prof. Saverio Ruperto, presidente di Equitalia Giustizia S.p.A. che gestisce il Fondo unico giustizia, ha riferito che sono stati creati appositamente dei conti dedicati ove riversare i ricavati della vendita dei beni ai sensi delle varie previsioni di versamento al F.U.G. disciplinate dall'articolo 48 del codice antimafia, ivi compreso il conto per la vendita

⁽⁵⁴⁾ IX Comitato, seduta del 12 febbraio 2020, audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prefetto Bruno Frattasi.

prevista dal comma 5, dovendo essere versate in un apposito capitolo di bilancio dello Stato, ma che nessun accredito è pervenuto⁽⁵⁵⁾.

2.5 – Il Fondo unico giustizia (F.U.G.)

Appare opportuno, per chiarezza espositiva, visti i versamenti al fondo di cui si è parlato nel precedente paragrafo §. 2.4, inquadrare l'istituto del Fondo unico giustizia (F.U.G.) e riportare i dati indicati dal prof. Ruperto sulle risorse, giacenze e gestione finanziaria del fondo e sulle riassegnazioni a favore dei ministeri competenti, sia nella audizione sia nella relazione depositata⁽⁵⁶⁾.

Il F.U.G., costituito nel 2008⁽⁵⁷⁾, è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. ed alimentato con le seguenti somme di denaro con relativi interessi e proventi:

- le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali e nei procedimenti di prevenzione;
- le somme di denaro relative alle irrogazioni di sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁽⁵⁸⁾;
- i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione;
- le somme di cui all'articolo 262, comma 3-bis, c.p.p.⁽⁵⁹⁾;
- i proventi di titoli al portatore, titoli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, i titoli, i conti di deposito titoli, i libretti di deposito e ogni altra attività finanziaria a contenuto patrimoniale o monetario oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative;
- le somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

⁽⁵⁵⁾ IX Comitato, seduta del 19 giugno 2020, audizione del presidente del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A., Saverio Ruperto, e dei funzionari Pierandrea Orfini, Barbara Miele e Anna Longo. Cfr. anche relazione depositata.

⁽⁵⁶⁾ *Ibidem*.

⁽⁵⁷⁾ Articolo 2 della legge n. 181 del 2008 e articolo 61, comma 23, della legge n. 133 del 2008.

⁽⁵⁸⁾ Recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

⁽⁵⁹⁾ Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

- le somme di cui all’articolo 117 della legge fallimentare⁽⁶⁰⁾;
- le ulteriori risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 61, comma 23, dell’articolo 262, comma 3-*bis*, c.p.p., i relativi utili di gestione nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23;
- le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse, al netto delle spese per la gestione e la vendita per essere riassegnato al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- i valori sequestrati dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai confini dell’Unione europea.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi e dei crediti, dovevano intestare al predetto Fondo i valori, i crediti, i conti, i libretti e le attività, nonché trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.A. le informazioni ivi previste. L’articolo 27 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie dal 120 al 240 per cento per l’omessa intestazione o la mancata trasmissione delle informazioni.

Al F.U.G. affluiscono, quindi, oltre a risorse « *liquide* » anche risorse « *non liquide* », quali conti di deposito titoli, fondi comuni di investimento e polizze assicurative.

Tutte le attività finanziarie (titoli, valori, crediti, conti, libretti ed altre attività intestate al Fondo) non sono soggette ad esecuzione forzata e non possono essere pignorate ad alcun titolo⁽⁶¹⁾.

Inizialmente, non essendovi alcuna distinzione tra le somme sequestrate (se aziendali ovvero personali), vi erano state richieste di chiarimenti, critiche e persino proteste da parte dei tribunali, per l’immediata ricaduta nella gestione delle aziende e società, non potendosi operare, soprattutto nelle attività commerciali medio-piccole, senza una disponibilità immediata delle risorse disponibili sui rapporti bancari.

Dopo una circolare del Ministero della giustizia del 20 febbraio 2009, per precisare che i rapporti finanziari relativi ai complessi aziendali sequestrati non affluivano al Fondo se « *non in occasione dell’eventuale liquidazione dell’azienda stessa* », era infine intervenuto doverosamente il legislatore per sancire che « il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi

⁽⁶⁰⁾ Somme non riscosse dagli aventi diritto, dopo il riparto finale, dopo cinque anni dal deposito se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti.

⁽⁶¹⁾ Legge 27 febbraio 2009, n. 14.

previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca»⁽⁶²⁾.

Va subito evidenziato che i presidenti delle sezioni misure di prevenzione, una volta chiarite le sopra indicate criticità, hanno rappresentato di non avere avuto significativi problemi con Equitalia, salvo alcuni casi di ritardo nella restituzione delle somme da utilizzare per provvedere alle spese di amministrazione o di omessa annotazione di dissequestro delle somme e che i rapporti si esauriscono tramite il portale per inviare la modulistica predisposta per il F.U.G.⁽⁶³⁾.

Altre numerose disposizioni di carattere normativo e regolamentare, hanno nel tempo definito: le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore giudiziario; le modalità di controllo, gestione, investimento e rendicontazione delle somme gestite da Equitalia; i versamenti allo Stato e le destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia; i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo da garantire la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte; la remunerazione massima di Equitalia spettante a titolo di aggio, determinata nel 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria, al netto delle spese di gestione del Fondo.

Ulteriore problema è sorto a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 30 luglio 2009, n. 127⁽⁶⁴⁾, che consente all'amministratore giudiziario di utilizzare le somme versate al F.U.G. con richiesta previamente autorizzata dal giudice delegato. Tuttavia, prosegue il decreto, ed è norma tuttora vigente, in caso di beni immobili « *la richiesta è ammissibile esclusivamente qualora l'immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per l'amministratore e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell'utilizzatore* ».

Va da sé che in caso di immobili non produttivi di reddito – come ad esempio quelli occupati abusivamente, da inquilino moroso o inadempiente – dovendosi far comunque fronte alle spese per la gestione e la conservazione del bene⁽⁶⁵⁾, le stesse dovrebbero essere imputate a carico dell'erario ed anticipate quali spese di giustizia. Tale problematica vale anche per le cosiddette « confische allargate » ex articolo 12-*sexies* (ora articolo 240-*bis* c.p.), applicandosi alle stesse parte delle norme sulla amministrazione e gestione delle misure di prevenzione.

⁽⁶²⁾ Articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 23 aprile 2009, n. 38 recante « *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori* ».

⁽⁶³⁾ *Ex multis*, vedi relazioni depositate presso il IX Comitato dal presidente del tribunale di Genova del 10 gennaio 2020 e dal presidente f.f. del tribunale di Lecce del 6 febbraio 2020.

⁽⁶⁴⁾ Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia.

⁽⁶⁵⁾ Si pensi, ad esempio, ai lavori di adeguamento necessari per la messa a norma degli impianti elettrici e del gas e ai lavori di manutenzione ordinaria di stabili deliberati dai condomini.

Sul punto Equitalia ha precisato in audizione che le somme vengono messe a disposizione dell'amministratore giudiziario, previamente autorizzato dal giudice delegato, con l'onere di presentare un rendiconto periodico sull'utilizzo del denaro. Equitalia non effettua un controllo sulla redditività del bene, né potrebbe farlo gestendo semplicemente le risorse ⁽⁶⁶⁾.

2.6 – La destinazione delle risorse, giacenza e gestione finanziaria del F.U.G.

Le risorse del F.U.G., come correttamente rilevato nella relazione depositata dal presidente del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia, « non sono di proprietà dello Stato e giacciono nel Fondo fin quando l'ufficio giudiziario o amministrativo non comunica a Equitalia Giustizia la confisca ovvero il dissequestro. Il F.U.G., pertanto, è un fondo ad incertam personam gestito ex lege da Equitalia Giustizia » ⁽⁶⁷⁾.

Al 15 dicembre 2019 la giacenza complessiva del F.U.G. era di circa 3,6 miliardi di euro di risorse liquide, al netto delle anticipazioni delle risorse sequestrate e circa 2,3 miliardi di euro risorse non liquide, gestite in base alle norme di legge che si sono succedute negli anni.

La maggior parte delle risorse liquide è investita in conti correnti, *time deposit* prontamente liquidabili e titoli di Stato con un tasso medio ponderato, fino al 30 novembre 2019, concordato con gli istituti di credito, pari allo 0,54 per cento, nettamente superiore al tasso medio dell'Euribor nell'anno 2019, che è stato negativo. Vi sono quindi stati nel 2019 utili superiori ai 20 milioni di euro che saranno versati nel 2020 al bilancio dello Stato ⁽⁶⁸⁾.

Le somme dei conti correnti in sequestro o sono intestate al F.U.G. con il c.d. « conto specchio », apponendo così un vincolo di destinazione, o volturando il rapporto bancario direttamente in capo al F.U.G.. Rimane ancora aperto il problema, come confermato dall'audit, dei libretti di deposito giudiziario, conservati in originale nei fascicoli processuali e che possono essere sfuggiti in assenza di una ricognizione manuale da parte degli uffici giudiziari, non essendovi, in tali casi, la materialità del titolo.

I decreti finora emanati sulla materia hanno determinato quote di riassegnazione ora pari al 49 per cento al Ministero dell'interno, al 49 per cento al Ministero della giustizia e al 2 per cento destinato all'entrata del bilancio dello Stato. L'articolo 2 della legge n. 181 del 2008 ⁽⁶⁹⁾ fa, tuttavia, salva la possibilità di modificare le quote in casi di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. IX Comitato, seduta del 19 giugno 2020, audizione del presidente del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A., Saverio Ruperto, e in particolare dell'intervento della dott.ssa Anna Longo. Sul sito di Equitalia è, peraltro, riportata la modulistica sia per comunicare le informazioni sulle risorse sequestrate, sia l'esito del procedimento penale, di prevenzione o amministrativo, sia del rendiconto trimestrale che deve presentare l'amministratore.

⁽⁶⁷⁾ IX Comitato, seduta del 19 giugno 2020, audizione del presidente del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A., Saverio Ruperto.

⁽⁶⁸⁾ *Ibidem*.

⁽⁶⁹⁾ Legge 13 novembre 2008, n. 181 « conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario ».

Entro il 30 aprile di ogni anno Equitalia Giustizia versa allo Stato l'utile della gestione finanziaria delle risorse liquide ottenute nell'anno precedente. L'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel periodo 2008-2019 è stato di oltre 1,8 miliardi di euro, di cui più di 1 miliardo di euro per confische, circa 700 milioni di euro per anticipazioni e, infine, circa 146 milioni di euro a titolo di utile della gestione finanziaria. Invero, tra F.U.G. e Stato vi è un flusso: Equitalia anticipa allo Stato risorse sulla base di un rilievo statistico – ritenendosi che saranno definitivamente confiscate –, somme poi portate in compensazione nel momento del versamento.

Secondo quanto riferito in audizione, in linea tendenziale, le revoche sono sempre superiori alle confische. Il presidente del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia ha in merito segnalato come « *il confiscato è uno su quattro (...). A volte negli anni vi è stato un [rapporto] 60-40 ma le percentuali sono quelle* ». Peraltro, ha aggiunto, che, ove si tratti di restituzione di denaro contante, vengono conteggiati gli interessi calcolati al cosiddetto « *tasso overnight* ». Qualora poi si tratti di restituire conti correnti o depositi a risparmio o altre risorse, all'avente diritto vengono riconosciuti interessi attivi calcolati al medesimo tasso applicato a suo tempo al cliente dall'ente creditizio o finanziario ⁽⁷⁰⁾.

L'evoluzione normativa, a fronte di un iniziale proposito di autofinanziare la Giustizia con le somme ricavate dai procedimenti (pene pecuniarie, spese processuali, beni confiscati, somme giacenti), si è proiettata verso una destinazione dei fondi confluenti sul F.U.G. contraddittoria da un lato e onnicomprensiva dall'altro, ritenendosi che le risorse disponibili sul fondo siano di un ammontare tale da poter fronteggiare emergenze, finanziare nuove leggi con erogazioni straordinarie al Ministero dell'interno, affrontando di volta in volta, i problemi pratici che, evidentemente, si sono verificati.

E, così, sono state previste sanzioni elevate per le banche, Poste Italiane S.p.A. ed altri intermediari a fronte, evidentemente, di mancati introiti; le azioni esecutive iniziate dagli avvocati per i ritardi nella restituzione delle somme disposte dai giudici hanno portato alla previsione (legge n. 14 del 2009) dell'impignorabilità delle attività intestate al F.U.G.

Quanto alle destinazioni, si è cercato di fronteggiare, come detto, necessità ritenute urgenti. Si citano, solo esemplificativamente:

– il finanziamento della "carta acquisti" per l'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versino in condizioni di maggior disagio economico ⁽⁷¹⁾;

⁽⁷⁰⁾ IX Comitato, seduta del 19 giugno 2020, audizione del presidente del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A., Saverio Ruperto.

⁽⁷¹⁾ Articolo 61, comma 27 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha inserito il comma 345-bis all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 « Quota parte del fondo di cui al comma 345 », stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il comma 345 dell'articolo 1 recita come segue: « *Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, su proposta del ministro*

- il finanziamento per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere ⁽⁷²⁾;
- il finanziamento del credito di imposta per la mediazione civile ⁽⁷³⁾;
- il fondo di solidarietà civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura ⁽⁷⁴⁾;
- il fondo per corrispondere assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2011-2013 ⁽⁷⁵⁾, verosimilmente per compensare la riduzione determinata dal « contributo di solidarietà ».

Ulteriore destinazione delle somme è stata prevista dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, (c.d. « *Terra dei fuochi* ») convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, che dispone che la copertura finanziaria degli interventi di risanamento, bonifica e messa in sicurezza della regione Campania, sia effettuata con una quota del F.U.G. da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

dell'economia; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti ».

⁽⁷²⁾ Col « decreto antiviolenza » (decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009 n. 38) si è stabilito, all'articolo 6, che, in attesa dell'adozione del decreto interministeriale, le « risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello stato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. nella legge 133/2008) sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009 », a valere sulla quota destinata al Ministero dell'Interno « per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009 per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere ».

⁽⁷³⁾ Il decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione civile prevede all'articolo 20 (credito di imposta) che alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto alla metà (comma 1). A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del Fondo Unico Giustizia destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito di imposta relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente.

⁽⁷⁴⁾ La legge 18 dicembre 2010 n. 295 (conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187) prevede, all'articolo 2-bis, l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, alimentato: a) da una quota del FUG in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2 comma 7 decreto-legge n. 143 del 2008, riassegnate al Ministero dell'interno; b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto; c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

⁽⁷⁵⁾ Con decreto-legge 26 marzo 2011 n. 27 « *Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco* » è stato istituito un fondo per corrispondere assegni *una tantum* nel triennio 2011-2013 con quota parte delle risorse del FUG, convertito con legge 23 maggio 2011, n. 74 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 1: « *la dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7 lett. a) dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo Unico Giustizia. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia* ».

Tale quota dovrebbe essere determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili e delle attività finanziarie confiscate con sentenze definitive o con misure di prevenzione, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati relativi al traffico illecito di rifiuti commessi nel territorio della regione Campania.

Evidente la difficoltà di individuare tali risorse. E, invero, il presidente di Equitalia, ha riferito che è stata istituita apposita modulistica e sul conto dedicato nell'arco di sei anni (dal 2014 al 2020) è stata versata una somma del tutto irrisoria (52.000 euro).

2.7 – Mancato raccordo con precedenti norme

Le previsioni di cui alla legge n. 133 del 2008, per la destinazione ad un unico fondo delle somme sequestrate e dei proventi derivanti, di cui si è detto, se hanno abrogato espressamente (articolo 61, comma 25) i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che aveva istituito il fondo per la legalità, non hanno disposto alcuna abrogazione espressa di altre previsioni sulla destinazione delle somme e proventi derivanti da procedimenti penali e di prevenzione in materia di criminalità organizzata.

Ne deriva che appare opportuno un coordinamento con altre disposizioni di cui, si citano, esemplificativamente:

– l'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) relativo al finanziamento per la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso; si prevede che l'onere relativo ai comandi e ai distacchi siano coperti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n. 575 del 1965, nonché del ricavato della vendita dei beni mobili, immobili e aziende ai sensi della legge n. 109 del 1996;

– la disciplina in materia di collaboratori di giustizia (D.M. 24 luglio 2003, n. 263) che prevede l'utilizzo di una quota del 60 per cento delle somme e dei proventi derivanti da confische ai sensi dell'articolo 12-*sexies* (ora articolo 240-*bis* c.p.), incrementata dai versamenti effettuati ai sensi della legge sui collaboratori, per l'adozione delle speciali misure di protezione. Un ulteriore 15 per cento dei medesimi proventi delle confische ai sensi dell'articolo 12-*sexies* è destinato alle elargizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

– la disciplina in materia di tratta degli esseri umani (legge 11 agosto 2003, n. 228) che prevede l'utilizzo del 100 per cento delle somme e proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, comma 6, 600, 601, 602 e 603-*bis* c.p. e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* (ora articolo 240-*bis* c.p.) destinato ad alimentare il fondo per le misure antitratta;